



2023/0164(COD)

29.11.2023

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2023)0270 – C9-0189/2023 – 2023/0164(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il settore della pesca svolge un ruolo cruciale per l'occupazione e l'attività economica in diverse regioni dell'UE e in alcune comunità costiere europee rappresenta ben la metà dei posti di lavoro locali. Nel 2022 il settore impiegava direttamente 124 636 pescatori¹ e ha generato un elevato numero di posti di lavoro nell'industria di trasformazione e nei servizi ad essa associati. Tuttavia la pesca resta una delle attività con il più alto rischio di incidenti. Nel 1997 l'Organizzazione internazionale del lavoro² ha stimato che ogni anno si verificano 24 000 decessi nel settore della pesca in tutto il mondo. Anche a livello dell'UE il rischio di morte o infortunio durante le attività di pesca è elevato. Attualmente nell'UE sono in vigore due direttive (93/103/CE³ e 97/70/CE⁴) concernenti la sicurezza nel settore della pesca. Tuttavia tali direttive riguardano unicamente i pescherecci più grandi, che rappresentano all'incirca il 10 % dei pescherecci dell'UE.

Contenuto della proposta

La proposta modifica la direttiva 2009/18/CE il cui scopo è migliorare la sicurezza marittima e prevenire l'inquinamento causato dalle imbarcazioni, e ridurre così il rischio di sinistri marittimi futuri, agevolando il rapido svolgimento delle inchieste di sicurezza e l'analisi adeguata dei sinistri e degli incidenti marittimi per determinarne le cause, e garantendo una comunicazione accurata e tempestiva dei risultati di tali indagini e delle proposte di azioni correttive. I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE e pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a capovolgimento e la caduta in mare dei membri dell'equipaggio è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere tali pescherecci, i pescatori e l'ambiente introducendo una valutazione preliminare dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza. Pertanto, al punto 2 la proposta estende l'ambito di applicazione della direttiva a tutti i pescherecci, compresi quelli di lunghezza inferiore a 15 metri.

Occorrerebbe inoltre stabilire la definizione di lunghezza di un peschereccio, in particolare se l'approccio e gli obblighi delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima variano in base alla lunghezza del peschereccio. Pertanto, al punto 3 la lunghezza di un peschereccio è definita come la lunghezza fuori tutto, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1130⁵.

Il punto 5 modifica l'obbligo di indagine e prevede che, in relazione a un sinistro marittimo molto grave (perdita di vite umane e/o navi) che coinvolga un peschereccio di lunghezza

¹ Relazione economica annuale 2022 sulla flotta peschereccia dell'UE (CSTEP 22-06).

² OIL, Safety and Health in the Fishing Industry (Sicurezza e salute nell'industria della pesca), Ginevra, 1999, pag.19.

³ Direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1).

⁴ Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 1).

inferiore a 15 metri, gli Stati membri siano tenuti a effettuare almeno una prima valutazione per stabilire se debba essere effettuata un'inchiesta di sicurezza.

Il punto 14 riguarda gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in relazione alla piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (EMCIP). La proposta definisce gli obblighi degli Stati membri in materia di sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri.

Posizione del relatore

Non è sufficiente limitare le inchieste di sicurezza ai sinistri gravi ("sinistri molto gravi") che risultano nella perdita del peschereccio o di vite umane. Tali inchieste dovrebbero essere condotte anche in caso di lesioni fisiche ai pescatori che comportano il rischio di disabilità o deficit. Vista l'importanza di queste inchieste, qualora l'autorità pertinente decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in caso di sinistro marittimo molto grave, o di qualsiasi altro sinistro o incidente marittimo, detta autorità dovrebbe giustificare la propria decisione.

Inoltre, dal momento che l'obiettivo delle inchieste di sicurezza è prevenire sinistri e incidenti marittimi futuri, è essenziale raccogliere e analizzare i dati relativi alla sicurezza marittima in modo tempestivo ed efficace. Gli incarichi affidati all'autorità di inchiesta dovrebbero pertanto essere estesi anche alla raccolta e all'analisi sistematica di dati relativi alla sicurezza marittima, in particolare per scopi preventivi.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a *capovolgimento* e la caduta in mare dei *membri dell'equipaggio* è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi pescherecci, *i loro equipaggi* e l'ambiente introducendo

Emendamento

(7) I pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri sono attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/18/CE, pertanto le inchieste sugli incidenti marittimi che coinvolgono tali pescherecci non sono condotte in modo sistematico né armonizzato. Tali navi sono più soggette a *incidenti* e la caduta in mare dei *pescatori* è relativamente frequente. È pertanto necessario proteggere questi *pescatori*, *i pescherecci* e l'ambiente, *nonché raccogliere dati per poter meglio*

una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza.

prevenire futuri incidenti introducendo ***l'obbligo per l'autorità di inchiesta di effettuare*** una prima valutazione dei sinistri marittimi molto gravi che coinvolgono pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri, al fine di determinare se le autorità debbano avviare un'inchiesta di sicurezza ***e raccogliere dati sul tipo di attività di pesca coinvolte in incidenti che comportano sinistri marittimi molto gravi.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Alcune definizioni contenute nella direttiva 2009/18/CE non sono chiare. È opportuno stabilire la definizione della lunghezza dei pescherecci in particolare quando vi è una distinzione nell'approccio e negli obblighi delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima in base alla lunghezza del peschereccio.

Emendamento

(8) Alcune definizioni contenute nella direttiva 2009/18/CE non sono chiare. ***Nello specifico***, è opportuno stabilire la definizione della lunghezza dei pescherecci ***e allinearla con la legislazione vigente***, in particolare quando vi è una distinzione nell'approccio e negli obblighi delle autorità di inchiesta per la sicurezza marittima in base alla lunghezza del peschereccio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a Direttiva 2009/18/CE Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi di legno di costruzione primitiva ***e navi ed imbarcazioni da diporto, salvo che siano utilizzate a fini commerciali.***

Emendamento

b) navi senza mezzi di propulsione meccanica ***e*** navi di legno di costruzione primitiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *il termine "peschereccio" va inteso secondo la definizione contenuta all'articolo 4 del regolamento (UE) 1224/2009.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità di inchiesta di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo molto grave:

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità di inchiesta di cui all'articolo 8 effettui un'inchiesta di sicurezza quando un sinistro marittimo molto grave ***o una lesione grave:***

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;

a) si verifica con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente ***dalle dimensioni e dal tipo di nave e*** dal luogo del sinistro;

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; o

Emendamento

b) si verifica nel suo mare territoriale e nelle sue acque interne quali definiti nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera, **dalle dimensioni e dal tipo** della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; o

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento

c) incide su un interesse rilevante dello Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera, **dalle dimensioni e dal tipo** della nave o delle navi coinvolte.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento

Nel caso di un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, l'autorità di inchiesta effettua una prima valutazione del sinistro marittimo molto grave **o della lesione grave** per determinare se condurre o meno un'inchiesta di sicurezza.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo **molto grave** che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento

Qualora l'autorità di inchiesta decida di non avviare un'inchiesta di sicurezza in relazione a un sinistro marittimo che coinvolge un peschereccio di lunghezza inferiore a 15 metri, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, **e la Commissione può chiedere informazioni supplementari alle autorità di inchiesta in merito alla decisione di non avviare l'inchiesta di sicurezza. La Commissione può chiedere all'autorità di inchiesta di effettuare l'inchiesta di sicurezza corrispondente.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Emendamento

4. Gli Stati membri, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, provvedono affinché il personale della loro autorità di inchiesta, o di qualsiasi altra autorità di inchiesta cui abbiano delegato l'inchiesta sulla sicurezza marittima, ove opportuno in **stretta** collaborazione con le autorità responsabili dell'inchiesta giudiziaria, riceva le informazioni pertinenti per condurre l'inchiesta sulla sicurezza marittima e quindi sia autorizzato a:

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assistere le vittime di incidenti e i loro parenti stretti e provvedono affinché siano loro fornite le informazioni e il sostegno pertinenti nel corso del processo di inchiesta.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta e conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato I.

1. Le inchieste di sicurezza effettuate ai sensi della presente direttiva danno luogo alla pubblicazione di un rapporto presentato secondo un modello definito dalla competente autorità di inchiesta e conformemente alle sezioni pertinenti dell'allegato I. ***Se riguarda un peschereccio, il rapporto contiene anche informazioni sul tipo di attività di pesca da esso praticate al momento dell'incidente.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità di inchiesta si

2. Le autorità di inchiesta si

adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi segnatamente al settore marittimo, entro 12 mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro 12 mesi dalla data del sinistro.

adoperano per pubblicare i rapporti di cui al paragrafo 1, comprese le relative conclusioni e ogni possibile raccomandazione, rivolgendosi, **ove possibile, alle vittime degli incidenti e ai loro parenti stretti, al pubblico e segnatamente al settore marittimo e della pesca**, entro 12 mesi dalla data del sinistro. Nel caso in cui non sia possibile produrre il rapporto finale entro tale termine, è pubblicato un rapporto provvisorio entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta siano debitamente prese in considerazione dai destinatari e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dalle autorità di inchiesta siano debitamente prese in considerazione dai destinatari, **in particolare nell'ottica di prevenire incidenti futuri**, e, all'occorrenza, ricevano un adeguato seguito nel rispetto del diritto dell'Unione e internazionale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Ove opportuno**, l'autorità di inchiesta o la Commissione formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un'analisi astratta dei dati e sui risultati complessivi delle inchieste di

Emendamento

2. L'autorità di inchiesta o la Commissione formulano raccomandazioni in materia di sicurezza basandosi su un'analisi astratta dei dati e sui risultati complessivi delle inchieste di sicurezza

sicurezza realizzate.

realizzate.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP).

Emendamento

(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. I dati sui sinistri e gli incidenti marittimi ***ed eventuali insegnamenti pertinenti appresi dalle inchieste di sicurezza*** sono archiviati ed analizzati per mezzo di una banca dati elettronica europea istituita dalla Commissione e denominata piattaforma europea d'informazione sui sinistri marittimi (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP).

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2009/18/CE

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di inchiesta degli Stati membri notificano all'EMCIP tutti i sinistri marittimi molto gravi. Gli Stati membri possono scegliere e designare l'autorità o le autorità nazionali competenti che possono riferire in merito a tutti gli altri sinistri e incidenti marittimi. Nei casi in cui la Commissione è a conoscenza di un sinistro o incidente marittimo, ne informa anche l'EMCIP.

Emendamento

3. Le autorità di inchiesta degli Stati membri notificano all'EMCIP tutti i sinistri marittimi molto gravi. Gli Stati membri possono scegliere e designare l'autorità o le autorità nazionali competenti che possono riferire in merito a tutti gli altri sinistri e incidenti marittimi. Nei casi in cui la Commissione è a conoscenza di un sinistro o incidente marittimo, ne informa anche l'EMCIP. ***Se riguarda un peschereccio, la notifica contiene anche informazioni sul tipo di attività di pesca da esso praticate al momento dell'incidente.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2009/18/CE
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data: 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'osservanza della presente direttiva.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data: 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] ***e successivamente ogni cinque anni***, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'osservanza della presente direttiva ***e, se del caso, presenta proposte di miglioramento. Nell'elaborare tale relazione la Commissione si avvale, se del caso, delle informazioni raccolte da agenzie dell'UE quali l'EFCA e l'EMSA.***

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
<i>Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, Andrea Albertazzi, responsabile delle politiche per la pesca</i>
<i>Industria nautica europea, Philip Easthill</i>

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo
Riferimenti	COM(2023)0270 – C9-0189/2023 – 2023/0164(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 12.6.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 12.6.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 12.9.2023
Esame in commissione	9.10.2023
Approvazione	29.11.2023
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Erik Poulsen, Anne Sander

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ECR	Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen
ID	France Jamet
NI	Marc Tarabella
PPE	Maria da Graça Carvalho, Anja Haga, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Erik Poulsen
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Predrag Fred Matić
The Left	João Pimenta Lopes
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Ana Miranda, Caroline Roose

0	-

0	0

Significat dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti